

L'autonomia. Applicazione problematica degli indici di coordinazione

False partita Iva, paga l'azienda

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

La trasformazione del rapporto di lavoro autonomo in una "co.co.co" dipenderà dalla disponibilità di una postazione lavorativa, dall'entità del fatturato e dall'unicità del centro di interessi dei vari committenti. Per contrastare gli abusi con titolari di partita Iva, la riforma del mercato del lavoro introduce nel nostro ordinamento una presunzione per cui - salvo prova contraria da parte del committente - sono considerate collaborazioni coordinate e continuative a progetto e non rapporti di lavoro autonomo o occasionale, le attività che presentano, contemporaneamente, almeno due tra gli indici presuntivi della collaborazione che durano complessivamente più di sei mesi nell'anno solare; del corrispettivo che, anche se fatturato a più soggetti riconducibili allo stesso centro d'imputazione di interessi, costituisca più del 75% del fatturato totale del collaboratore (riferito allo stesso anno solare); infine, che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro in una sede del committente.

Rispetto agli indici presuntivi, una problematica potrebbe scaturire dall'identificazione delle condizioni che debbono verificarsi perché si realizzi la riconducibilità dei compensi a un «medesimo centro di interessi». La riconduzione dei committenti a un solo nucleo offrirà spunti di riflessione alla giurisprudenza, che negli anni ha elaborato una serie di para-

L'AUTOMATISMO

Il rapporto è trasformato se si riscontrano due elementi che caratterizzano la collaborazione

metri, secondo cui la condizione potrebbe presentarsi in presenza di un'unica struttura organizzativa e produttiva; in un generale coordinamento da parte di un solo soggetto direttivo, finalizzato alla confluenza delle diverse attività verso un fine comune; in un utilizzo contemporaneo e indifferenziato

della prestazione.

Si ipotizzi che un titolare di partita Iva che abbia reso contemporaneamente una prestazione a due committenti (A e B) nel periodo febbraio, marzo, aprile e, successivamente, settembre, ottobre, novembre e dicembre dello stesso anno. Il prestatore ha fatturato, complessivamente nell'anno, 100.000 euro, di cui 80.000 come corrispettivo dei rapporti intrattenuti in due riprese con A e B. Si individuano, inoltre, le caratteristiche che possono far ritenere A e B come facenti capo a un medesimo centro di interesse. In questo caso potrebbe scattare la presunzione per cui le attività lavorative, prestate nel medesimo anno nei riguardi di A e B, ancorché intervallate, si considerano "co.co.co" con i conseguenti obblighi verso la gestione separata Inps.

Ipotizziamo invece il caso del titolare di partita Iva che nel corso di un determinato anno svolge attività autonoma per 4 committenti: A (durata 7 mesi da gennaio a luglio); B (3 mesi da agosto a ottobre); C (1 mese, novembre); D (1 mese dicembre). Nell'intero anno il prestatore ha percepito 100.000 euro di cui 60.000 da A; 20.000 da B; 10.000 da C e D. Questa situazione evidenzia già il configurarsi di uno degli elementi (superamento dei 6 mesi) che potrebbero far derivare la presunzione di collaborazione. Si ipotizzi che venga sostenuto che i committenti A, B e C sono riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi da cui il superamento del limite reddituale. Il problema è capire quali rapporti rientrino nella presunzione introdotta dalla riforma, dando per scontato che quello con il committente D resta, comunque, fuori. In momenti diversi, si sono realizzati i due presupposti per l'automatica conversione. Ciò in quanto il primo rapporto con il committente A, ha superato i 6 mesi e, inoltre, il fatturato (realizzato con A, B e C) poiché riferito a soggetti riconducibili allo stesso centro di interesse, è andato oltre la soglia ammissibile (75%) nello stesso anno. Considerando che gli indici di automatica trasformazione si sono perfezionati in un secondo momento, per effetto dei suc-

CASI DUBBI

Gli indici di "dipendenza"

Il disegno di legge di riforma dei contratti di lavoro prevede, per le partite Iva, una presunzione di irregolarità (cioè di lavoro dipendente dissimulato) se si verificano almeno due di tre condizioni: almeno sei mesi/anno di collaborazione, 3/4 del reddito autonomo dal medesimo committente, disponibilità di una postazione di lavoro presso di lui

Casi controversi

L'applicazione di questi criteri potrebbe dar luogo a situazioni limite

Esempio 1

Il titolare di partita Iva lavora per due committenti a febbraio, marzo, aprile e, poi, a settembre, ottobre, novembre e dicembre dello stesso anno, fatturando 100.000 euro, di cui 80.000 come corrispettivo. Se si dimostra che i committenti fanno capo a un medesimo centro di interesse può scattare la presunzione introdotta dalla riforma per cui le attività lavorative, prestate nel medesimo anno, ancorché intervallate, si considerano "co.co.co"

Esempio 2

Il titolare di partita Iva in un

anno presta attività per 4 committenti: A (7 mesi da gennaio a luglio); B (3 mesi da agosto a ottobre); C (novembre); D (dicembre) percependo 100.000 euro di cui 60.000 da A; 20.000 da B; 10mila da C e D. Già il caso ha, con il superamento dei 6 mesi, integra una presunzione di collaborazione. Il secondo indizio scatta se si ritiene che i committenti A, B e C sono riconducibili al medesimo centro di interessi da cui il superamento del limite reddituale. Il problema è capire quali rapporti rientrano nella presunzione, dando per scontato che quello con il committente D resta fuori. In momenti diversi, si sono realizzati, infatti, i due presupposti per l'automatica conversione. Ciò in quanto il primo rapporto con il committente A, ha superato i 6 mesi e, inoltre, il fatturato (realizzato con A, B e C) poiché riferito a soggetti riconducibili allo stesso centro di interesse, è andato oltre la soglia ammissibile (75%) nello stesso anno. Siccome gli indici di automatica trasformazione si sono perfezionati in un secondo momento, per effetto dei successivi rapporti, bisogna capire quali rientreranno nella presunzione di collaborazione

cessivi rapporti, resta da capire quali di essi rientreranno nella presunzione di collaborazione. Occorrerà verificare il reale intendimento del legislatore dopo l'emanazione delle circolari interpretative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

